

Statuto dell'Associazione FrequenzeLIS

1. Nome e sede

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un'associazione denominata "Associazione FrequenzeLIS", con sede a Lugano.


2. Scopo


L'Associazione FrequenzeLIS si prefigge di:

1. Promuovere e diffondere la LIS (Lingua dei Segni Italiana).
2. Promuovere la comunicazione tra persone sorde, audiolese e persone udenti.
3. Rivendicare la parità di diritti delle persone sorde e audiolese.
4. Favorire l'indipendenza, l'autonomia e la solidarietà in ogni ambito di vita (sociale, culturale, educativa e formativa, sportiva e linguistica) delle persone sorde e audiolese.
5. Informare e sensibilizzare la società sugli ostacoli incontrati dalle persone sorde e audiolese al fine di trovare nuove strategie per favorirne l'inclusione.
Promuovere la formazione l'aggiornamento professionale degli interpreti LIS.

3. Obiettivo

L'Associazione FrequenzeLIS ha l'obiettivo di sostenere l'indipendenza e l'autonomia delle persone sorde e deboli d'udito attraverso una comunicazione accessibile. Si prefigge di contribuire attivamente alla loro integrazione nella vita sociale, attraverso progetti inclusivi, collaborando con enti, istituzioni e/o altro garantendo così pari opportunità e diritti. Si impegna nella diffusione della LIS (Lingua dei Segni Italiana) attraverso il suo operato.







4. Soci

4.1. Ammissione

L'associazione comprende:

- soci attivi (con diritto di voto);
- soci sostenitori (senza diritto di voto).

Possono diventare soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne sostengono i principi e pagano il contributo stabilito annualmente dall'assemblea. Per essere ammessi quali soci attivi dell'associazione è necessario ottenere l'accordo dell'unanimità dell'assemblea generale dei soci.

La qualità di socio sostenitore si acquista versando un sostegno finanziario (la quota minima è decisa annualmente dall'assemblea generale) e la richiesta deve venir accettata dal comitato.

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al comitato e l'assemblea è sola abilitata ad accettare o respingere una domanda di ammissione. L'assemblea non ha nessun obbligo di motivare la sua decisione.

La qualità di socio implica il riconoscimento senza riserve dello statuto sociale.

La qualità di socio attivo o sostenitore non implica un potere decisionale in merito alla gestione dell'associazione. Quest'ultime sono decisioni che spettano sempre alla Direzione.

L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.


4.2. Dimissioni ed esclusioni

La qualità di socio si perde:

- le dimissioni sono con effetto se sono state annunciate per iscritto con un preavviso di almeno tre mesi;
- con l'esclusione che può essere pronunciata in ogni tempo dalla maggioranza di due terzi dell'Assemblea generale, in caso di mancato pagamento dei contributi o qualora il socio abbia tenuto una condotta contraria allo scopo, agli statuti, agli interessi o alla reputazione dell'associazione.

5. Quota sociale

Ogni socio deve versare all'associazione una quota sociale, il cui importo è fissato di anno in anno dall'assemblea sociale su proposta del comitato. La quota sociale iniziale è fissata in CHF 100 (franchi svizzeri cento).



6. Mezzi finanziari

I proventi dell'**Associazione FrequenzELIS** sono costituiti:

- dal ricavato delle quote dei soci;
- dalle donazioni o legati o altre elargizioni a favore dell'associazione;
- dalle sovvenzioni di enti pubblici e privati;
- dal ricavato delle attività organizzate o svolte dall'associazione;
- da ogni altro bene o contributo che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo.

7. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea sociale
- il Comitato
- l'Ufficio di revisione (se necessario)


8. L'Assemblea sociale

L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo **dell'Associazione FrequenzELIS**, cui spettano in particolare i seguenti poteri:

- l'esame e l'approvazione del rapporto annuale, dei conti di esercizio e dei rapporti di revisione;
- l'approvazione dei preventivi per l'anno seguente;
- la nomina del presidente, del vicepresidente, del segretario e degli ulteriori membri del comitato;
- la modifica dello statuto;
- la nomina dell'ufficio di revisione;
- la determinazione della quota sociale nei limiti statutari;
- le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto o che le sono state sottoposte dal comitato;
- la decisione dello scioglimento dell'associazione.

L'assemblea generale ordinaria dei soci ha luogo ogni anno, di regola nel corso del primo semestre.

Le assemblee generali straordinarie dei soci avranno luogo ogni qualvolta sia necessario, in modo particolare nei casi in cui il comitato lo consideri utile o se i revisori o almeno un sesto dei soci lo richiede per iscritto indicando l'argomento da trattare. In quest'ultima ipotesi, il comitato deve convocare l'assemblea generale nei trenta giorni che seguono la richiesta scritta o entro sessanta giorni se la richiesta verte su di una proposta di modifica dello statuto.

3 

Le convocazioni all'assemblea generale dei soci avvengono a cura del comitato che ne fissa anche l'ordine del giorno. Le convocazioni sono indirizzate per iscritto ai soci personalmente almeno 15 giorni prima dell'assemblea e devono indicare l'ordine del giorno.

L'assemblea generale dei soci può deliberare validamente qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, salvo che si tratti di decisioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione, per le quali deve essere presente almeno i quattro quinti dei soci. È ammessa esclusivamente la rappresentanza per il tramite di un altro socio.

Un socio non può rappresentare più di una persona. Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno, salvo accordo unanime di tutti i soci dell'associazione.

9. La Direzione

La Direzione è composta da tre persone e rappresenta l'associazione all'esterno e gestisce le attività in corso.

10. L'Ufficio di revisione

L'Assemblea sociale nomina – se necessario – il revisore dei conti, il quale controlla la contabilità ed esegue almeno una volta all'anno un controllo casuale.

11. Firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente con un membro della direzione.

12. Responsabilità

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

13. Scioglimento dell'associazione (art. 76 CC, art. 93 ORC)

Lo scioglimento può in ogni tempo essere pronunciato dall'Assemblea sociale.

Con lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio dell'associazione va a un'istituzione che persegue la stessa o una simile finalità (art. 57 CC).

14. Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati accettati nell'ambito dell'assemblea costitutiva dell'11 aprile 2023

